PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI A ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI, COMMERCIALI O ARTIGIANE O A USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 1-quinquies

Il primo comma dell'articolo 10-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, e' sostituito dal seguente: "Il pretore su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalita' di cui al terzo comma dello articolo precedente, puo' prorogare per piu' volte e per non piu' di 18 mesi complessivamente la data di esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti".

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attivita' professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-destinati-a-esercizio-di-attivita/art-1-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it